




- 1 – Il «sistema di allerta» previsto dal D.Lgs n.14 del 12/01/2019 CCII (modifica in G.U. dal 15/07/2022);
- 2 – Cenni sulla «Composizione Negoziata» inserita nel nuovo C.C.I.I (Titolo II art. 12 e segg.);


PREMESSA:

LA CRISI COME FENOMENO ECONOMICO:

Le fasi dello sviluppo aziendale




Le fasi della crisi d'impresa




Le fasi secondo la prassi del CNDCEC

L'individuazione dello stato di crisi




Le cause scatenanti la crisi d'impresa

Fattori endogeni (80% delle cause)		Fattori esogeni (20% delle cause)	
squilibri economici	Prezzi decrescenti	Macro fattori	Provvedimenti governativi e/o legislativi
	Eccesso di capacità produttiva (C)		Appartenenza a settori maturi o in declino
	Inefficienza produttive (D)		Fattori legati alla globalizzazione
	Aumento dei costi fissi di struttura (D)	Mercato	Intensità ed aggressività dei competitor
	Perdite di natura straordinaria		Cambiamento nei gusti dei consumatori
Sottocapitalizzazione	Forte oscillazione del costo delle materie prime		
Investimenti eccessivi o non correttamente pianificati	Calo della domanda		
Gestione inadeguata del capitale circolante	Spostamento della competizione sul prezzo		
Operazioni straordinarie penalizzanti	Riduzione delle barriere all'entrata		
Inerzia organizzativa	Calamità naturali		
Eccessiva crescita (C)			
Sistemi di controllo carenti (B)			
Problemi di prodotto (qualità, obsolescenza, politiche di brand...)			
Rigidità dei costi			
Carenze nella programmazione			
Problemi di tecnologia			
Scarsa gestione settore R&S			
	management		



RISCHIO SETTORIALE (PERDITA ATTESA)

AUMENTARE IL PRESIDIO SUL RISCHIO INTERNO («MALA GESTIO»)



Adeguato assetto organizzativo, amministrativo, contabile

1 – IL SISTEMA DI ALLERTA PREVISTO DAL D.Lgs n.14 del 12/01/2019:

Il primo pilastro del codice della crisi attiene ad un nuovo modello di ‘Risk Governance’, inteso come sistema integrato di principi e regole di ‘corporate governance’, procedure e strumenti di controllo interno e di modelli di ‘risk management’ da adottare (salvo ovviamente l’applicazione del giusto principio di proporzionalità), come principio generale, per ogni tipologia d’impresa (nuovo art. 2086 del codice civile), così come individuato dall’art.3 : «Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa».

Assetti organizzativi dell’impresa

1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell’impresa”.
2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Prima del ccii non esisteva una precisa definizione di

«ASSETTO ORGANIZZATIVO»

salvo disposizioni di organi di vigilanza in particolari settori e in relazione al sistema di controllo interno

Valida fonte sono le

Norme di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC.

<<Per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo.

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale>>

(Norma 3.4)

Al primo pilastro sono riconducibili anche l'art. 375 CCII (Assetti organizzativi dell'impresa – nuovo art.2086 cc), l'art. 378 CCII (Responsabilità degli amministratori – nuovo art.2476 cc) e l'art. 379 CCII (Nomina degli organi di controllo – nuovo art. 2477 cc).

In particolare, con l'art.379 CCII si introduce per tutte le società di capitali che, per due esercizi consecutivi, hanno superato anche **uno solo** dei seguenti 3 limiti:

- a) totale attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) totale dei ricavi delle vendite: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti medi occupati durante l'esercizio: 20 unità;

... l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti (o sindaco unico) che saranno obbligati anch'essi a verificare periodicamente il «sistema di allerta interna» di concerto con l'imprenditore (Art.25 octies CCII)

(ad oggi, causa pandemia, le nuove nomine del C.S. sono state rinviate all'approvazione del bilancio 2022 e quindi nel 2023 ex D.L. 118/2021).


Il secondo pilastro, conseguenza diretta del primo, è l'obbligo di impostare un «sistema d'allerta interna».

Obbligo dell'introduzione in tutte le aziende (fatto salvo il principio di proporzionalità) di una procedura, sistematica e continuativa, di tipo "diagnostico" di verifica del rischio strategico ed economico-finanziario dell'impresa da attuarsi a cura dell'organo amministrativo e degli organi di controllo il cui compito principale diviene quello di adempiere al monitoraggio del rischio aziendale con azioni proattive di segnalazione delle anomalie rilevanti. – (art. 25 octies- Segnalazione dell'organo di controllo).

Come evidenziato nel grafico che segue, l'obbligo diviene quello di monitorare il fenomeno della «crisi finanziaria» in ottica preventiva, introducendo un concetto di «insolvenza prospettica» così definita all'art. 2, punto a) :

«a) «crisi»: stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»

OBBLIGO GIURIDICO DI INTERCETTARE NON PIU' LO «STATO D'INSOLVENZA», MA LA «CRISI FINANZIARIA», IDENTIFICATA COME «INSOLVENZA PROSPETTICA» A 12 MESI (ART. 2 CCI)



Stato d'insolvenza (EX art.5 l.f., attuale art. 2 b) CCII)

IL TESTO DEL NUOVO ART. 3 «Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa» RAPPRESENTA LA VERA NOVITA' DELLE ULTIME MODIFICHE PASSATE CON IL TESTO FINALE DEL C.C.I.I. IL 15/07/2022, ESSO COSI' RECITA:

PRIMI COMMI (DAL 1° AL 3°)

«Art. 3

(Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa)

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

COMMA 4 – L'ALLERTA «ESTERNA», L'INTRODUZIONE DEI **«SEGNALI DI ALLARME»**
(VEDI ANCHE ART. 25 NOVIES C.C.I.I.9)

4. Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;



c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.».

ATTENZIONE ALL'OBBLIGO DELLA **«REVISIONE CONTABILE»** IN QUANTO L'ORGANO DI CONTROLLO AVRA' L'OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE PREVISTA DALL'ART. 25 OCTIES – **«SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO»** (AD ESCLUSIONE DEL REVISORE UNICO)

(...)

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- a) *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
- b) *verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*
- c) *ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.*


- a) ➡ necessario identificare un «**kit**» di indicatori da monitorare costantemente («cruscotto dell'impresa»)
- b) ➡ **debt service coverage ratio (DSCR)** permette di valutare la capacità dell'impresa di rimborsare i debiti e quindi funge da utile indicatore per la verifica della continuità aziendale. Oltre agli specifici indicatori di cui al co. 4
- c) ➡ **check list ministeriale** per la redazione del piano di risanamento e **test pratico** per misurare il grado di complessità del risanamento

OIBR Organismo italiano di business reporting – Aprile 2022

Informazioni
non finanziarie per
gli adeguati assetti
e per la previsione
delle crisi nelle PMI

In collaborazione con:

AFRI
FNC
UNGDCDC
AIDEA
OCRI



Aprile 2022

OIBR
Organismo Italiano
Business Reporting

OIBR Organismo italiano di business reporting – Aprile 2022

ESEMPI DI K.P.I. AZIENDALI ADOTTABILI

Highlights

- 1 Fatturato complessivo
- 2 Margine Operativo Lordo (EBITDA)
- 3 Numero totale dipendenti
- 4 Numero di sedi
- 5 Numero di clienti
- 6 Indice di Customer Satisfaction
- 7 Quota di mercato o posizione sul mercato
- 8 % di fatturato investita in R&D

KPIs Generali/di base

- 1 Fatturato da prodotti
- 2 Fatturato da servizi
- 3 Fatturato da servizi post vendita
- 4 Utile dell'esercizio
- 5 *Cash flow* generato
- 6 Fatturato medio per dipendente

KPIs specifici settoriali (Capitale Relazionale)

- 1 Numero di clienti
- 2 Numero di nuovi clienti
- 3 Concentrazione dei clienti per classi di fatturato
- 4 Concentrazione del fatturato per clienti e per area geografica/
- 5 Segmentazione dei clienti per mercato o territorio
- 6 % vendite estero/ vendite totali
- 7 Ripartizione del fatturato per canale di vendita/distribuzione

KPIs specifici settoriali (Capitale Umano)

- 1 Numero totale dipendenti
- 2 Numero di risorse esterne a contratto
- 3 Età media del personale
- 4 Anzianità aziendale media del personale
- 5 Turnover (rotazione) del personale
- 6 Scolarità del personale

KPIs specifici aziendali (Capitale Intellettuale e Strutturale)

- 1 Infrastrutture di proprietà
- 2 Infrastrutture in affitto o leasing
- 3 Numero e tipologia delle certificazioni
- 4 Numero di sedi certificate
- 5 Numero di sedi operative
- 6 Numero di sedi all'estero
- 7 Numero delle sedi/siti produttivi

KRIs specifici aziendali

- 1 Concentrazione degli affidamenti concessi dal sistema finanziario
- 2 % di utilizzo delle linee di credito
- 3 Operazioni di copertura per la protezione dal rischio di tasso d'interesse
- 4 % di indebitamento netto complessivo
- 5 Verifiche sulla solvibilità dei nuovi clienti
- 6 Fondo accantonamento per svalutazione dei crediti
- 7 Rischio di prezzo e disponibilità delle forniture
- 8 Monitoraggio dei prezzi di mercato
- 9 Gestione del rischio reputazionale

ESEMPI DI CRUSCOTT PER ADEMPIERE AL PUNTO 3)a) CCII

MONITORAGGIO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI

AREA DELLA GESTIONE ECONOMICA E DEL RISCHIO OPERATIVO
(M.O.L. - EBITDA)


REVENUES IS VANITY, MARGIN IS SANITY..... "CASH IS KING"

31/12/2021
Ultima data

FATTURATO Prog. vs BUDGET

€ 9.010.117 ✓
Obiettivo: € 4.200.000
(+€ 4.810.117 +114.53%)
2021

● FATTURATO mese ● FATTURATO_Budget mese




● FATTURATO PROGRESSIVO ● FATTURATO PROGR_budget



VALORE DELLA PRODUZIONE (R+RIM) vs BUDGET

€ 9.010.117 ✓
Obiettivo: € 6.730.026
(+€ 2.280.091 +33.88%)
2021

● VAL.PROD.mese ● VAL.PROD.Budget mese



MARGINE DI CANTIERE vs BUDGET

€ 1.214.465 ✓
Obiettivo: € 1.055.176
(+€ 159.289 +15.1%)
2021

● M.D.C.mese ● M.D.C. Budget mese



M.O.L. (EBITDA) vs BUDGET

€ 353.732 !
Obiettivo: € 460.992
(-€ 107.260 -23.27%)
2021


● M.O.L.(EBITDA) (A-B-C) ● M.O.L._budget




● M.O.L.(EBITDA) PROGR. ● M.O.L.(EBITDA) budget PROGR.




M.D.C.% vs Budget



EBITDA margin% vs Budget



● M.D.C. margin PROGR. ● EBITDA margin PROGR.



ESEMPI DI CRUSCOTT PER ADEMPIERE AL PUNTO 3)a) CCII

MONITORAGGIO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI

AREA DELLA GESTIONE DEL CAPITALE
CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO (C.C.N.O.)

Anno

REVENUES IS VANITY, MARGIN IS SANITY.....
"CASH IS KING"

2021

31/12/2021

Ultima data

CREDITI COMMERCIALI

€ 2.635.869

31/12/2021

CREDITI COMMERCIALI per data



DEBITI COMMERCIALI

-€ 3.241.213

31/12/2021

DEBITI COMMERCIALI per data



RIMANENZE FINALI

€ 7.138.826

31/12/2021

RIMANENZE FINALI per data



ALTRE ATTIVITA'

€ 192.856

ALTRE PASSIVITA'

-€ 416.747

ALTRE ATTIVITA' e ALTRE PASSIVITA' per data




C.C.N.O.

€ 6.309.591

31/12/2021

C.C.N.O. e C.C.N.O.-CANTIERI per Anno e Mese



C.C.N.O. (al netto delle rimanenze)

-€ 829.235

31/12/2021

ESEMPI DI CRUSCOTT PER ADEMPIERE AL PUNTO 3)a) CCII

MONITORAGGIO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI

AREA FINANZIARIA E RISCHIO FINANZIARIO (P.F.N.)

Anno

REVENUES IS VANITY, MARGIN IS SANITY....
"CASH IS KING"

2021

31/12/2021


Ultima data

LIQUIDITA'
(CASSA+BANCHE ATTIVE)

€ 1.078.862

31/12/2021

LIQUIDITA' per data




RISCHI A REVOCA
(FIDI+AUTOLIQUIDANTI)

-€ 643.929

31/12/2021

RISCHI A REVOCA per data



RISCHI A SCADENZA
(MUTUI/FINANZIAMENTI)

-€ 1.640.320

31/12/2021

RISCHI A SCADENZA per data



P.F.N. A BREVE (segno opposto)

-€ 434.933

31/12/2021

P.F.N.breve per data




P.F.N. Totale +Fin.soci
(segno opposto)

€ 1.205.337

31/12/2021

P.F.N. bancaria(escluso fin.soci)

● P.F.N.lungo ● P.F.N.breve ● RISCHIO FINANZIARIO PROGR.



ONERI FIN. / EBITDA



ESEMPI DI CRUSCOTT PER ADEMPIERE AL PUNTO 3)a) CCII


MONITORAGGIO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI

AREA AUTOFINANZIAMENTO E RISCHIO DI LIQUIDITA'
(CASH FLOW GESTIONE OPERATIVA)


REVENUES IS VANITY, MARGIN IS SANITY..... "CASH IS KING"

31/12/2021

Ultima data



C) CASH FLOW GESTIONE OPERATIVA (valori mensili eccetto mese iniziale)



ESEMPI DI CRUSCOTT PER ADEMPIERE AL PUNTO 3)a) CCII

MONITORAGGIO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI

AREA STRUTTURA FINANZIARIA E RISCHIO PATRIMONIALE
(RAPPORTO DI LEVA "PFN-EQUITY")

REVENUES IS VANITY, MARGIN IS SANITY..... "CASH IS KING"

31/12/2021

Ultima data

FIXED ASSETS

€ 230.547

2021

EQUITY

€ 439.959

2021

PFN.>12m

€ 512.540

2021


EQUITY+PFN >12m

€ 952.499

2021


TOTAL ASSETS

● C.C.N.O.(-TFR) ● FIXED ASSETS




TOTAL FUNDINGS

● P.F.N.breve ● P.F.N.lungo ● EQUITY lastm



COPERTURA AMPIA e COPERTURA STRETTA per Anno

● COPERTURA AMPIA ● COPERTURA STRETTA



PFN/EQUITY lastm



Cos'è e come si calcola il DSCR

Il **DSCR DEBT SERVICE COVERAGE RATIO** deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti **le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 12 mesi**

NUMERATORE:

- a) free cash flow from operations (FCFO) derivante dall'attività operativa al netto dei flussi derivanti dal ciclo degli investimenti
- b) disponibilità liquide iniziali
- c) linee di credito disponibili che possono essere usate nel periodo di riferimento.

➔ **metodo indiretto:** EBITDA +/- variazione di capitale circolante netto operativo (CCNO) +/- imposte correnti e investimenti (capital expenditure – CAPEX) previsti a Piano

➔ **metodo diretto:** totale entrate previste nei successivi 12 - uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo (ad eccezione dei rimborsi dei debiti finanziari posti al denominatore) - investimenti (capital expenditure – CAPEX) previsti a Piano.

DENOMINATORE:

- a) Pagamenti debiti finanziari per capitale ed interessi
- b) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
- c) debito verso fornitori e altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei 12 mesi.

a)+b)+c) = P.F.N. ALLARGATA (Posizione finanziaria netta allargata) = Debiti finanziari bancari ed ogni altro debito di funzionamento «scaduto»

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Saldo Cassa e Banca Iniziale BoP	40.000,00	40.000,00	13.000,00	12.000,00	25.000,00	27.300,00	41.000,00	91.500,00	87.000,00	80.500,00	101.000,00	43.500,00	601.800,00
Incassi da clienti	50.000,00	20.000,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	520.000,00
Altri incassi	3.000,00	-	-	6.000,00	-	-	50.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.000,00	10.000,00	101.000,00
Totale Entrate attività operativa (A)	53.000,00	20.000,00	60.000,00	51.000,00	50.000,00	55.000,00	100.000,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	22.000,00	60.000,00	621.000,00
Pagamenti fornitori per acquisti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	329.000,00
Pagamenti fornitori per servizi	8.000,00	2.000,00	-	4.000,00	2.000,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.300,00
Pagamenti spese del personale	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Altri pagamenti	-	-	11.000,00	-	5.000,00	-	-	-	10.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	66.000,00
Totale Uscite attività operativa (B)	43.000,00	37.000,00	46.000,00	28.000,00	31.000,00	31.300,00	29.500,00	29.500,00	39.500,00	34.500,00	54.500,00	39.500,00	443.300,00
Flusso attività operativa (A) - (B)	10.000,00	- 17.000,00	14.000,00	23.000,00	19.000,00	23.700,00	70.500,00	5.500,00	10.500,00	30.500,00	- 32.500,00	20.500,00	184.700,00
Investimenti (C)	-	-	5.000,00	-	6.700,00	-	10.000,00	-	7.000,00	-	15.000,00	3.000,00	46.700,00
Pagamento quota capitale	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Pagamento interessi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Totale Uscite finanziarie (D)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Totale Uscite (E) = (B) + (C) + (D)	53.000,00	47.000,00	61.000,00	38.000,00	47.700,00	41.300,00	49.500,00	39.500,00	56.500,00	44.500,00	79.500,00	52.500,00	610.000,00
Flusso Finanziario (F) = (A) - (E)	-	- 27.000,00	- 1.000,00	13.000,00	2.300,00	13.700,00	50.500,00	- 4.500,00	- 6.500,00	20.500,00	- 57.500,00	7.500,00	11.000,00
Saldo Cassa e Banche EoP	40.000,00	13.000,00	12.000,00	25.000,00	27.300,00	41.000,00	91.500,00	87.000,00	80.500,00	101.000,00	43.500,00	51.000,00	612.800,00

DSCR < 1 ➡

l'impresa non sarà in grado di far fronte ai propri impegni finanziari con i flussi generati dall'attività. Verificare se utilizzando le disponibilità liquide o eventuali affidamenti di breve (accordati ma non utilizzati) l'impresa sia in grado di coprire le esigenze finanziarie.

DSCR > 1 ➡

l'impresa sarà in grado di far fronte ai propri impegni finanziari con i flussi generati dall'attività.

DSCR

Flusso attività operativa	184.700,00
Investimenti	- 46.700,00
Flusso netto (1)	138.000,00
Uscite finanziarie (2)	120.000,00
DSCR (1) / (2)	1,15

Debiti finanziari / EBITDA

P.F.N. (Posizione finanziaria netta) = Debiti finanziari

L'indicatore finanziario che rapporta:

- (i) l'ammontare complessivo dei debiti finanziari (o la posizione finanziaria netta)
- (ii) l'EBITDA (i.e. cash flow operativo o margine operativo lordo) dell'impresa (ovvero liquidità generata dall'attività operativa)

L'indicatore esprime il numero di anni in cui la società è in grado di rimborsare i debiti finanziari attraverso la capacità dell'impresa di generare risorse finanziarie.

Numero di anni derivante dal rapporto deb fin / EBITDA da confrontare con la durata residua dell'indebitamento (il test pratico lo considera indicatore della complessità della ristrutturazione)

- *indice < 3: situazione ottima*
- *indice compreso tra 3 e 5: situazione rischiosa e da migliorare*
- *indice > 5: situazione molto rischiosa*

Indicatore da interpretare tenendo conto della struttura, attività e stadio di sviluppo dell'impresa

Occorre verificare l'effettiva capacità dell'impresa di «monetizzare» l'EBITDA

Test pratico: rapporta debito da ristrutturare / flussi liberi

IL D.M. ATTUATIVO DEL DL118/2021 (INSERITO OGGI NEL C.C.I.I.) HA DEFINITO NELLA **SEZIONE 1** IL **NUOVO TEST PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO** CHE ATTUALMENTE DIVIENE **L'UNICO INDICE DI «ALLERTA INTERNA» APPROVATO** CHE QUALUNQUE IMPRENDITORE PUO' CALCOLARSI A LIVELLO «AUTODIAGNOSTICO» IN AUTONOMIA CON I SUOI CONSULENTI.

EMERGE UNA FORTE SPINTA VERSO UN RITORNO AD UNA «GESTIONE PRIVATISTICA» DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DELL'IMPRENDITORE, RISPETTO ALL'APPROCCIO GIURISDIZIONALE - ANTIABUSO PREVISTO NEL C.C.I.I. (CON L'ALLERTA ESTERNA «FORZATA», L'OCRI E LA SEGNALAZION AL P.M.).

ItaliaOggi Venerdì 1 Ottobre 2021 **31**

DIRITTO E IMPRESA

Firmato il decreto del ministero della giustizia che detta le regole della negoziazione assistita

Crisi d'impresa, pronti i test

Autodiagnosi per verificare lo stato di salute aziendale

Il contenuto del decreto attuativo	
Sezione I	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - disponibile on line
Sezione II	Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza
Sezione III	Protocollo di conduzione della composizione negoziata
Sezione IV	La formazione degli esperti
Sezione V	La piattaforma e relativi allegati
Allegato 1	Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate",
Allegato 2	Istanza on line
Allegato 3	Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI
 UFFICIO II - CODICE PROFESSIONALE ED ALBI
 Il Direttore generale,

VISTO il decreto legge 24 agosto 2021, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202, inteso "Adattare i criteri di merito di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", nella parte in cui istituisce e disciplina il procedimento di "Composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 4, a mente del quale, con il presente decreto del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 116, sono da definire "il contenuto della piattaforma, le liste di controllo-particolareggiate, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del suo progetto", ed è prevista la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti nell'elenco di cui al comma 3;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 2, a mente del quale, con il medesimo decreto del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui al comma 1, per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente;

VISTO, ancora, l'articolo 27, a mente del quale "Gli articoli 2 e 3, commi 4, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021";

VISTA la nota prot. DAG 605029/E del 27 settembre 2021, con la quale l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per la valutazione di competenza, in vista dell'adozione del decreto disponente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 116, "il documento proponente nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministero della giustizia con decreto del 22 aprile 2021";

RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni - rispettivamente concernenti Sezione I "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento" disponibile on line, Sezione II "Check list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza", Sezione III "Protocollo di conduzione della composizione negoziata", Sezione IV "La formazione degli esperti", Sezione V "La piattaforma" - e tre allegati - a loro volta concernenti Allegato I "Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate", Allegato 2 "Istanza on line", Allegato 3 "Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata";

RILEVATO che la sostanza e gli allegati proposti intenzionalmente recepiti le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione consensuale delle crisi di impresa.

IL NUOVO TEST
 sostituisce di fatto
 gli INDICI di
ALLERTA della
 crisi
 del **CNDCEC**

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato

debito scaduto <i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	0,00 €	+
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	0,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A	0,00 €	

I flussi annui al servizio del debito

stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	0,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	0,00 €	-
TOTALE B	0,00 €	
Risultato finale del TEST A/B	A/B	

Presupposto fondamentale:
EBITDA/MOL > 0 (azienda «economicamente sana» nel biennio futuro)



Il TEST, con tutti i suoi limiti, permette una «veloce» misurazione del «**grado di difficoltà del risanamento**» in termini di: - n.anni per estinguere il DEBITO; - volume del DEBITO da ristrutturare; - entità di eventuali stralci del DEBITO NECESSARI o conversione in EQUITY.

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto <i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	0,00 €	+
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	0,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A	0,00 €	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	0,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	0,00 €	-
TOTALE B	0,00 €	
Risultato finale del TEST A/B	A/B	

SEZIONE I – TEST PRATICO

INDIVIDUAZIONE DI 3 SOGLIE



- < 1-2
- = 3
- > 5-6

un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità³, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (vai al **punto 6** della presente Sezione);

quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità⁴, può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al **punto 7** della presente Sezione;

superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. In tal caso prosegui al **punto 8** della presente Sezione;

se, invece, l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di *business*, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al **punto 7** ed al **punto 8** della presente Sezione.

- a) ➡ necessario identificare un «**kit**» di indicatori da monitorare costantemente («cruscotto dell'impresa»)
- b) ➡ **debt service coverage ratio (DSCR)** permette di valutare la capacità dell'impresa di rimborsare i debiti e quindi funge da utile indicatore per la verifica della continuità aziendale. Oltre agli specifici indicatori di cui al co. 4
- c) ➡ **check list ministeriale** per la redazione del piano di risanamento e **test pratico** per misurare il grado di complessità del risanamento



DECRETA

E' recepito il "il documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, di seguito riportato.

Roma, 28 settembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Minno



Decreto dirigenziale emanato il 28/09/2021 dal Ministero della Giustizia per il funzionamento della nuova procedura di composizione negoziata della crisi (Cnc)

Il contenuto del decreto attuativo	
Sezione I	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento – disponibile on line
Sezione II	Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza
Sezione III	Protocollo di conduzione della composizione negoziata
Sezione IV	La formazione degli esperti
Sezione V	La piattaforma e relativi allegati
Allegato 1	Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate
Allegato 2	Istanza on line
Allegato 3	Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata

➔ **Check list** per la redazione del piano di risanamento strutturata sotto forma di **questionario in sei paragrafi** corrispondenti alle singole fasi del “processo” di creazione del piano di rilancio dell’impresa individuate dal decreto dirigenziale

➔ Per ogni paragrafo sono previste **una serie di domande** con indicazione del soggetto competente, individuato tra **l’imprenditore e l’esperto indipendente**

➔ **Le domande rivolte all’imprenditore** sono finalizzate ad acquisire e verificare tutti gli elementi necessari per la predisposizione di un completo, valido ed attendibile piano di risanamento.

➔ **Le domande rivolte all’esperto** sono invece funzionali alle successive attività di verifica che il professionista dovrà svolgere sulla coerenza ed attuabilità del piano.

La check list di controllo	
Area di intervento	Attività da svolgere
Organizzazione dell’impresa <i>(par. 1)</i>	Verifica disponibilità di risorse, competenze, processi per monitoraggio, indicatori chiave gestionali (KPI) e piano di tesoreria a 6 mesi
Situazione contabile e dell’andamento corrente <i>(par. 2)</i>	Predisposizione situazione contabile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni con rilevazione delle scritture di chiusura e assetto
Strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi <i>(par. 3)</i>	Anamnesi delle cause della crisi ed individuazione dei correttivi ed interventi da porre in atto per il superamento
Le proiezioni dei flussi finanziari <i>(par. 4)</i>	Individuazione del processo da seguire per la costruzione delle proiezioni dei flussi finanziari al servizio del ripagamento del debito
Il risanamento del debito <i>(par. 5)</i>	Confronto tra debito e flussi finanziari, al fine di individuare le proposte formulabili ai creditori e poterne verificare la coerenza
Gruppi di imprese <i>(par. 6)</i>	Attività e verifiche da svolgere in caso di risanamento di gruppi di imprese

IL PRESIDIO DELL' «ALLERTA ESTERNA»

- Il meccanismo previsto al **Capo III- «Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi» del CCII** è stato immaginato solo quale «controreazione del sistema pubblico» alla mancata intercettazione della «crisi finanziaria» da parte dell'imprenditore nella sua fase precoce.
- Ovviamente il sistema di allerta «esterna» previsto dall'art. 25 octies e segg non può che «scattare» in una fase successiva all'evidenza dei «primi sintomi della crisi» e comunque l'attivazione in questa fase sarà **considerata come tardiva**, rispetto all'obiettivo legale principale (intercettare la «crisi» come probabilità di futura insolvenza – ALLERTA INTERNA); tale affermazione è confermata dalla conseguente **perdita per l'imprenditore delle «misure premiali» previste dell'art.25 bis CCII.**

Segnalazione dell'organo di controllo

Art. 25 octies ccii

1. L'organo di controllo societario **segnala, per iscritto**, all'organo amministrativo la sussistenza dei **presupposti** per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La **segnalazione è motivata**, è trasmessa con mezzi che assicurano la **prova dell'avvenuta ricezione** e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

➡ Segnalazione per iscritto, motivata, prova della ricezione e fissazione di congruo termine

➡ L'organo di controllo può presentare domanda di liquidazione giudiziale ex art. 37, co. 2, ccii

«Il **nuovo dovere di segnalazione** si applica a **tutti i collegi sindacali**, al **sindaco unico** laddove nominato (nelle s.r.l. o cooperative a r.l.), nonché al **Comitato di controllo** o **collegio di sorveglianza** per le s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico.

Non opera invece rispetto alle **s.r.l. con solo revisore**, posta la differenza testuale fra art. 25 octies e precedente art. 14 del c.c.i., che invece estendeva tali doveri di segnalazione anche a revisori e società di revisione».

Relazione su novità normativa Corte Suprema di Cassazione n. 87 del 15.09.2022

Segnalazione di banche ed intermediari finanziari Art. 25 decies ccii

Le **banche e gli altri intermediari finanziari** di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, **ne danno notizia anche agli organi di controllo societari**, se esistenti.

«si tratta di disposizione che, da un lato, introduce un **dovere di segnalazione attiva in capo agli enti bancari e finanziari** che, ove disatteso, **potrebbe introdurre a nuove forme di responsabilizzazione degli stessi** e, dall'altro, **rende i sindaci i terminali di ulteriori notizie qualificate provenienti dal mondo bancario e creditizio** in grado di far percepire immediatamente se la situazione finanziaria dell'impresa sta "precipitando", così come nel caso in cui oggetto di segnalazione fosse la revoca degli affidamenti, posto che in tal caso verrebbero alterate le fonti di finanziamento dell'impresa e il suo merito creditizio, evidenziandone uno stato di "asfissia" finanziaria se non di insolvenza vera e propria che dovrà, quindi, essere energicamente ed immediatamente affrontata dalla governance dell'impresa».

Relazione su novità normativa Corte Suprema di Cassazione n. 87 del 15.09.2022

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati Art. 25 novies ccii

- Quali creditori?**
- **INPS**
 - **INAIL**
 - **AE**
 - **Ader**
- A chi?**
- **Imprenditore**
 - **Organo di controllo (nella persona del presidente del CS)**
- Come?**
- A mezzo p.e.c. (o racc. a/r)**
- Quali segnalazioni?**
- **Ritardati/omessi versamenti contributivi (Inps e Inail)**
 - **Ritardati/omessi versamenti Iva da Li.pe (AE)**
 - **Debiti iscritti a ruolo (Ader)**
- Quale invito?**
- Presentare istanza di nomina dell'esperto ex art. 17 ccii**

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) **dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;**

b) **dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.**

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con **riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022**, per il primo, e ai debiti accertati a **decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto** per il secondo;

b) con riferimento **all'Agenzia delle entrate**, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al **secondo trimestre 2022**;

c) con riferimento **all'Agenzia delle entrate-Riscossione**, in relazione ai **carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022**.

I SEGNALI DI «ALLARME»

(...)

4. **Costituiscono segnali** per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti** da almeno **trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni**;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti**;
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da **più di sessanta giorni** o che abbiano superato da almeno **sessanta giorni il limite degli affidamenti** ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il **cinque per cento del totale delle esposizioni**;
- d) l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1**.

- ➡ **Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg > ½ totale retribuzioni mensili**
- ➡ **Debiti vs fornitori scaduti da almeno 90 gg > debiti non scaduti**
- ➡ **Esposizioni vs banche e intermediari finanziari scaduti (o extra fido) da > 60 gg se > al 5% del totale delle esposizioni**
- ➡ **Esposizioni debitorie previdenziali/tributarie rilevanti ex art. 25 novies**

Segnalazione creditori pubblici qualificati: Art. 25-novies, comma 1

1.L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per **l'Istituto nazionale della previdenza sociale**, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per **l'Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di **euro 20.000**;

d) per **l'Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

DEBITI VERSO INPS

impresa con lavoratori subordinati		si	<----INPUT
Contributi previdenziali scaduti oltre 90 gg		17.000,00	<----INPUT
A) Soglia - imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati		5.000,00	
B) Soglia - imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati			
Debito INPS dovuto nell'anno precedente		40.000,00	<----INPUT
30% debito dovuto anno precedente		12.000,00	
Prima soglia (30% dei contributi dovuti per l'anno precedente)		12.000,00	
Seconda soglia (soglia minima)		15.000,00	
SOGLIA B)		15.000,00	
SOGLIA SEGNALAZIONE		15.000,00	
Esito		SEGNALAZIONE	

DEBITO INAIL

Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 gg e non versato		6.000,00	<----INPUT
SOGLIA SEGNALAZIONE		5.000,00	
Esito		SEGNALAZIONE	

DEBITO IVA

Debito scaduto e non versato		21.000,00	<----INPUT
Volume d'affari dichiarazione anno precedente		300.000,00	<----INPUT
10% del volume d'affari		30.000,00	
SOGLIA SEGNALAZIONE		20.000,00	
Esito		SEGNALAZIONE	

Classe	Forma Giuridica	Soglia
1	Impresa individuale	100.000
2	Impresa collettiva	200.000
3	altre Impresa	500.000

DEBITO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE

impresa con lavoratori subordinati		altre società	<----INPUT
Crediti accertati e scaduti oltre 90 gg		501.000,00	<----INPUT
A) Soglia - imprese individuali		100.000,00	
B) Soglia - società di persone		200.000,00	
C) Soglia - altre società		500.000,00	
SOGLIA SEGNALAZIONE		500.000,00	
Esito		SEGNALAZIONE	


- COMPOSIZIONE NEGOZIALE: ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

LE NOVITA' DEL D.L. 118/2021 IN SINTESI: DAL 15/07/2022 INSERITA NEL TITOLO II DEL CCII DALL'ART.12 IN AVANTI.

Composizione negoziata della crisi d'impresa	Inedito procedimento stragiudiziale su base volontaria, accessibile tramite "piattaforma unica nazionale", per il risanamento di tutte le imprese (senza limiti dimensionali) con presupposti per la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività
Misure protettive e benefici della composizione negoziata	L'accesso alla composizione negoziata conferisce certezza agli atti compiuti in pendenza delle trattative ed esenta da taluni reati fallimentari, non limita i pagamenti. Sono concesse su istanza del debitore misure protettive come il divieto di acquisizione di diritti di prelazione, prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, istanze di fallimento, risoluzione di contratti; il tutto sino a 120 gg e prorogabili al massimo sino a 240 gg
Esperto indipendente negoziatore della crisi	Introdotta la nuova figura di garanzia, da affiancare all'imprenditore, per agevolare le trattative volte al risanamento dell'impresa. L'esperto è nominato da una commissione istituita ad hoc presso la camera di commercio
Ruolo dell'organo di controllo	Segnalazione all'imprenditore della sussistenza dei requisiti per accedere alla composizione negoziata, con previsione di benefici premiali per i sindaci che si attivano tempestivamente
Concordato liquidatorio semplificato	Introdotta la procedura semplificata, attivabile in caso di insuccesso delle trattative di composizione assistita, senza fase di ammissione e di votazione. Il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, nomina un ausiliario e chiede all'esperto un parere sui risultati della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte. Il concordato viene omologato se la proposta rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, il piano è fattibile e non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare assicurando comunque un'utilità a ciascun creditore.
Altre misure	Sospensione degli obblighi di capitalizzazione e cause di scioglimento; anticipazione di alcune disposizioni agevolative previste dal d.lgs. 14/2019; estensione del termine massimo del CP "in bianco" (120+60gg) anche in pendenza di istanze di fallimento; improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione o fallimento di proposte di concordato omologate dopo il 1/1/2019

IMPORTANTE NOVITA' 

Il portale web nazionale di Unioncamere per ricevere le istanze telematiche è aperto dal 14/11/2021 all'indirizzo : <https://composizionenegoziata.camcom.it>



La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona



- **COMPOSIZIONE NEGOZIALE: ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

OBIETTIVO:

*“FORNIRE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ NUOVI STRUMENTI PER PREVENIRE L’INSORGENZA DI SITUAZIONI DI CRISI O PER AFFRONTARE E RISOLVERE TUTTE QUELLE **SITUAZIONI** DI SQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE **CHE**, PUR RIVELANDO L’ESISTENZA DI UNA CRISI O DI UNO STATO DI INSOLVENZA, **APPAIONO REVERSIBILI**”.*


Chi può accedere art. 2 dl 118/2021

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

squilibrio che rende probabile crisi o insolvenza [no crisi irreversibile?]

+

ragionevole prospettiva di risanamento aziendale (anche indiretto)



- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

CHI E' L'ESPERTO E CHE FA

ART. 2, CO. 2

Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

ART. 5, CO. 5

Accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

Se ritiene siano concrete **incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento** fissando i successivi incontri

ART. 11, CO. 1

Quando è **individuata una soluzione idonea al superamento** della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente concludere una soluzione prevista dallo stesso art. 11: strumenti interni alla CNC o strumenti concorsuali

UN CONSULENTE TERZO - MEDIATORE CHE ESPRIME IL PROPRIO PARERE PER RAGGIUNGERE LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI
E DEFINIRE/OMOLOGARE UNO STRUMENTO DI RISTRUTTURAZIONE .

- L'Esperto della C.N. non è un «curatore», non è un «advisor» e neanche un «asseveratore» (la legge non gli addossa neanche le responsabilità dell'attestatore). L'esperto non risponde della «veridicità dei dati contabili» né tantomeno della «fattibilità del piano», ma è tenuto solo ad esprimere dei giudizi di «coerenza del piano» in alcuni momenti della C.N.

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**


L'esperto «facilitatore» della Cnc

Gli esperti della negoziazione assistita	
Cosa fa	Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di recupero della continuità aziendale, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa
Com'è scelto	Da un elenco presso ciascuna Cciaa di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano a cui fare istanza per l'iscrizione
Chi è	Dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza e 5 anni iscrizione albo, ovvero altri soggetti che hanno i presupposti ex art. 3, co. 3 dello schema di decreto legge. Tutti devono avere maturato specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da emanarsi
Quali requisiti	Deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 c.c. e non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista o gli associati non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente
Quale compenso	Determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo gli scaglioni dell'art. 16 dello schema di dl. Non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
Analisi preliminare	<p><u>Art. 5, co. 5, primo periodo:</u> "L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti".</p> <p><u>Art. 5, co. 5, terzo periodo:</u> "Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata".</p>
Attività di mediazione	<p><u>Art. 5, co. 5, secondo periodo:</u> "Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata .</p> <p><u>Art. 10, co. 2:</u> "L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente".</p>



- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
<p>Attività di vigilanza</p>	<p><u>Art. 9, co. 2:</u> "L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento".</p> <p><u>Art. 9, co. 3:</u> "L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, <u>lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo</u>".</p> <p><u>Art. 9, co. 4:</u> "Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, <u>può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese</u>. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria".</p> <p><u>Art. 9, co. 5:</u> "Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6".</p>
<p>Intervento in caso di misure protettive</p>	<p><u>Art. 7, co. 4:</u> "All'udienza il tribunale, <u>sentite le parti e l'esperto</u> e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, <u>se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile</u> e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e <u>sentito l'esperto</u>, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori".</p> <p><u>Art. 7, co. 5:</u> "Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni".</p> <p><u>Art. 7, co. 6:</u> "Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, <u>sentite le parti interessate</u>, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti".</p>

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
<p>Partecipazione consultazioni sindacali</p>	<p><u>Art. 4, co. 8:</u> "Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, <u>se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di</u></p> <p><u>una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto".</u></p>
<p>Relazione finale</p>	<p><u>Art. 5, co. 8:</u> "Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti".</p> <p><u>Art. 11, co. 1, lett. a):</u> "1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p>a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (...)"</p> <p><u>Art. 18, co. 3:</u> "Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti</p> <p><u>la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 -bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto".</u></p>

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
	<p><u>Art. 11, co. 1, lett. c:</u> "1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p>(...)</p> <p>c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)".</p>
Intervento in sede di conclusione delle trattative	<p><u>Art. 14, co. 4:</u> "In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. (...)</p>
Imprese sotto soglia	<p><u>Art. 17, co. 6:</u> "Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3".</p>

- **ESITO DELLE TRATTATIVE E CONCLUSIONI – ART. 23 CCII:**

- **CONTRATTO MEDIATO**

concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce le misure premiali ex art. 14 se, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

- **ACCORDO INTERNO CNC**

Concludere un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto che produce gli effetti piano di risanamento attestato senza necessità dell'attestazione. .

- **CONVENZIONI DI MORATORIA**

Concludere una **convenzione di moratoria** ex art. 182-octies l.f.

- **STRUMENTI CONCORSAI**

- domandare l'**omologazione** di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ex artt. 182-bis , 182-septies e 182-novies l.f. con percentuale negli ard estesi ridotta al 60% per cento
- predisporre il **piano attestato** di risanamento
- proporre domanda di **concordato semplificato** ex art.18 dl 118/21
- accedere comunque ad **una delle procedure della l.f.** (concordato preventivo in continuità e liquidatorio (art. 186-bis e 160) o dell'**amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi

• IL CONCORDATO SEMPLIFICATO :

Art. 18

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.

**GRANDE
NOVITA' :**

**I creditori
sociali NON
votano !**

*Concordato
semplificato in
caso di
insuccesso delle
trattative*

**Non sussiste
una soglia di
% minima di
pagamento
al chirografo!**

- **IL CONCORDATO SEMPLIFICATO:**

Art. 18

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 18, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

La proposta deve essere migliorativa rispetto al fallimento ! («cram down» automatico?)

Concordato semplificato in caso di insuccesso delle trattative

Il rischio di ABUSO della norma sarà da valutarsi nei primi anni di applicazione!

In conclusione, nel prossimo biennio 2023-2024 tutte le imprese italiane, in particolare le P.M.I., avranno la necessità di avvicinarsi al mondo della «**pianificazione strategica**», dotandosi di adeguati sistemi di «**controllo di gestione**» e di analisi dei «**flussi di tesoreria aziendale**» prospettici.

L'evoluzione compiuta con il nuovo **D.L. 118/2021 (Composizione Negoziata)**, inserito oggi nel nuovo testo (Titolo II) del codice della crisi (DAL 15/07/22), se da un lato condurrà all'eliminazione del meccanismo delle «*misure di allerta esterne*» inizialmente previste dal C.C.I.I. (ante Covid19), evidenziando di fatto un ritorno ad un **approccio «privatistico» alla gestione della crisi**, dall'altro lato potrebbe diversamente rappresentare (a partire dall'autodiagnosi effettuata con il TEST pratico del D.M. e con le nuove «segnalazioni soft» dei creditori pubblici), una vera occasione per le PMI italiane, e per i loro consulenti, per evolvere la cultura della prevenzione della crisi.

Un processo di mutamento culturale irreversibile che necessariamente dovrà coniugarsi, da parte delle imprese e dei suoi consulenti con la diffusione di una sempre più convinta **cultura del rischio e del controllo** a salvaguardia della continuità aziendale e della prevenzione delle situazioni di crisi aziendali.

Grazie dell'attenzione
Andrea Birini